



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
*articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Argomento n. 72 del 20 novembre 2019**

OGGETTO: Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" - Variante n. 4 articolo 48, comma 2, L.R. 11/2004. Adozione ai sensi dell'articolo 25, comma 9 della L.R. n. 11/2004.

Premesse

- Il Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol (PATCOT) si configura come un'articolazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che costituisce il quadro di riferimento per il governo del territorio regionale. La L.R. 23 Aprile 2004 n.11, all'articolo 48 comma 2, ha stabilito che i Piani di Area vigenti sono parte integrante del PTRC e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25 della citata legge;
- Il Piano di Area è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.80 del 17 Settembre 2002;
- Con Delibera del Consiglio regionale n. 33 del 29 luglio 2003 è stata approvata la Variante n.1 al Piano;
- Con Delibera del Consiglio Regionale n.11 del 21 Febbraio 2007 è stata approvata la Variante n.2 al Piano;
- Con Delibera della Giunta Regionale n.926 del 5 luglio 2011 è stata approvata la Variante n.3 al Piano;
- Con le note prot.n. 351687 del 30/07/2012 e del 03/08/2012 la Comunità Montana Comelico Sappada, sentiti i sindaci del comprensorio, ha evidenziato la necessità di alcune modifiche alle Norme Tecniche di attuazione emersa nella fase di applicazione del Piano;
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 2443 del 04 dicembre 2012 è stata quindi avviata l'attività per la predisposizione della Variante n.4 al Piano;
- Con Delibera n. 2352 del 16 dicembre 2014, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, di attuare le procedure necessarie per l'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.4 al Piano;
- Con Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia n. 62 del 23 dicembre 2014 è stato affidato il servizio di supporto tecnico per la condivisione e definizione dei contenuti del quadro conoscitivo, per l'elaborazione del Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare e dello Screening della Variante;
- Con Decreto n. 12 del 31 maggio 2016, il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, ha assunto il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare ed ha avviato la procedura di consultazione/concertazione ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R. 11/2004;
- Il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare stati pubblicati sul BUR n. 64 del 05 luglio 2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol - Variante n. 4 è stata



**REGIONE DEL VENETO**

Giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. A seguito di tale procedura sono pervenuti n. 9 apporti collaborativi;

- Con nota prot.n. 243780 del 22 giugno 2016 la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha trasmesso alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV la documentazione necessaria alla Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante n.4 al Piano;
- Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), la U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, con nota prot. n.271225 del 13 luglio 2016, ha chiesto la verifica di non necessità della VIncA prevista dal paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. n.2299/2014, ora sostituita dalla DGR 1400/2017 o, in caso negativo, la predisposizione dello studio per la Valutazione di incidenza;
- Con Delibera n.1110 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la procedura di affidamento di un Servizio tecnico - Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della Variante n.4, per l'elaborazione dei documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo studio per la valutazione di incidenza ambientale;
- Con nota prot.n.98587 del 11 marzo 2019, il professionista incaricato ha provveduto ad inviare alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e la relazione tecnica accompagnatoria;
- Con Parere motivato n.140 del 25 luglio 2019 la Commissione Regionale VAS, dopo aver esaminato il Rapporto Ambientale preliminare relativo alla Variante n.4, ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla procedura di VAS con prescrizioni;

Procedimento della Variante

La Variante n.4 rientra tra le varianti ai piani di area previste dall'articolo 48 comma 2 della L.R.11/2004 e s.m.i. e nel suo iter di formazione segue il procedimento di cui all'articolo 25 comma 9 della legge medesima.

Elaborati della Variante

La Variante n.4 è composta dall'elaborato denominato "Estratto Norme di attuazione".

Contenuti della Variante

La Variante n.4 al PATCOT nasce dalle istanze delle amministrazioni comunali dei territori ricompresi nel Piano. Le municipalità hanno manifestato la richiesta di recepire una serie di esigenze e risolvere alcune problematiche emerse in sede di applicazione delle norme di Piano.

In generale i contenuti della Variante riguardano:

- il recepimento della pianificazione e della normativa di settore sovraordinata, entrata in vigore successivamente all'approvazione del Piano d'Area. Si tratta sia di integrare esplicitamente tali disposizioni nel Piano, sia di chiarirne l'applicabilità nei casi ove non risulti sufficientemente esplicita;



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- la disciplina degli interventi afferenti all'adeguamento o alla realizzazione di nuove di attività mediante suap ed interventi di interesse pubblico;
- l'interpretazione della normativa vigente del Piano d'Area.

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle modifiche proposte con la Variante n.4 e la versione comparata degli articoli delle Norme tecniche:

testo integrato

testo eliminato

Proposta variante normativa n.1

La modifica si rende opportuna per chiarire le modalità di intervento in zona boscata con particolare riferimento alla classificazione di "non boscosità" delle aree e agli interventi relativi alle neoformazioni boschive. Su tale tematica si è avuta negli ultimi anni un'evoluzione a livello normativo statale recepita dalla disciplina regionale (D.G.R. n. 1300 del 03 agosto 2011 - Bur n. 67 del 06/09/2011 - Integrazioni e modifiche della deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 12.4.2011: "Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 come modificata con legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 - Procedure tecnico amministrative di attuazione" e D.G.R. n.1319 del 23 luglio 2013 - Bur n. 69 del 13/08/2013 - Norme di attuazione dell'art. 14 della lr n. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della lr n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco.). Con l'integrazione proposta si chiarisce che tali disposizioni normative sono applicabili anche nell'ambito del PATCOT.

Art. 5 - Ambiti forestali

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E' consentita l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

Le condizioni di "non boscosità" e di "neoformazione" e la conseguente applicabilità di interventi di taglio e di ripristino colturale sono definiti dalla Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. n. 1300 del 03 agosto 2011 e n.1319 del 23 luglio 2013.

... *omissis* ...





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Proposta variante normativa n.2

Negli ambiti prativi si rende necessario, in alcuni casi, consentire la realizzazione di annessi rustici finalizzati alla custodia di animali non necessariamente da adibire al pascolo (es. equini funzionali all'attività equestre, caprini ecc.). Con l'integrazione proposta si chiarisce l'ammissibilità di interventi funzionali a tali necessità.

Art. 6 - Ambiti prativi

... *omissis* ...

B' Prati di fondo valle

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Nei prati di fondo valle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

- il pascolo;
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
- l'erpicazione e lo spargimento del letame delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo, *custodia degli animali* e di fienagione, quali baite (barchi, schùpfen), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica.

... *omissis* ...





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Proposta variante normativa n.3**

La presenza nell'area del Piano di ampie aree interessate da fenomeni franosi e valanghivi rende impossibile o diseconomico il restauro o recupero di volumi rustici esistenti. Con l'integrazione normativa proposta – anche in coerenza al principio esposto dall'art. 3 quater della l.r. 14/2009 (articolo inserito dal comma 1, art. 7, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32) – si integra l'Art. 11 delle norme del PATCOT consentendo la demolizione e ricostruzione pari volumè, nel sito più immediato possibile, di edifici insistenti su aree di rischio geologico ed idrogeologico qualora tali interventi non incidano su valori paesaggistici, naturalistici od ambientali particolarmente tutelati dal Piano.

Art. 11 - Zone geologicamente instabili e monumenti geologici*... omissis ...***Prescrizioni e vincoli**

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

E' consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell'ente competente.

Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica.

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n. 52, e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.

Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

E' ammessa, previa perizia asseverata di tecnico abilitato, la demolizione e ricostruzione pari volume degli edifici che presentano comprovate motivazioni di instabilità di carattere geologico o idrogeologico; il sito di rilocalizzazione sarà il più prossimo all'originale e tale da garantire, oltre ad adeguate condizioni di stabilità, i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Proposta variante normativa n.4**

La mobilità in Val Visdende rappresenta uno degli aspetti più critici della pianificazione dell'area comelicense alla quale la presente proposta offre una soluzione migliorativa. L'integrazione normativa intende sottolineare ulteriormente la necessità di proseguire nel percorso progettuale finalizzato alla riduzione dell'inquinamento veicolare e della mobilità privata, attraverso la previsione di interventi gestionali e propositivi rivolti invece ad una mobilità sostenibile con l'utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e preferibilmente alimentati con energie rinnovabili. I relativi interventi che dovranno prevedere anche una serie di parcheggi di sosta e scambiatori, saranno attuati nel rispetto della normativa di Piano e di tutela ambientale in funzione della loro diversa possibile tipologia.

Art. 19 - Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola... *omissis* ...**Direttive**

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare e per aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale:

- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l'utilizzo di asfalto fonoassorbente;
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio;
- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazzole;
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo.
- regolamentano l'accessibilità lungo la parte iniziale della Val Visdende, al passo della Digola e alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia;
- *favoriscono lo studio di sistemi alternativi di mobilità, anche funiviaria o con mezzi collettivi ad energia rinnovabile, al fine di consentire l'accesso alla Val Visdende eliminando o limitando i flussi veicolari privati. L'approvazione dei relativi progetti secondo le vigenti disposizioni normative dovrà essere accompagnata da un conseguente ridimensionamento degli spazi a parcheggio esistenti o previsti.*

... *omissis* ...



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Proposta variante normativa n.5

La normativa del PATCOT prevede già all'art. 5 la possibilità di asfaltatura della viabilità forestale nei casi di particolare criticità. La norma in oggetto chiarisce che tali possibilità, nel rispetto delle tutele già previste, possano essere applicate anche alla viabilità carrabile che serve le malghe ed a quella che collega i transiti transfrontalieri, essendo tali percorsi i più utilizzati a fini funzionali produttivi e di servizio/soccorso e quindi tali da dover garantire condizioni minime di transitabilità.

Art. 20 - Viabilità meccanica controllata e sentieristica

... *omissis* ...

Prescrizioni e vincoli

Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

Sui percorsi transfrontalieri e di accesso alle malghe consentiti alla viabilità meccanica sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli.

Proposta variante normativa n.6

Il Piano Regionale Neve, approvato con D.G.R. 217/2013, costituisce ai sensi dell'art. 4 delle N.T. dello stesso e dell'art. 7 della l.r. 21/2008 uno "strumento di coordinamento ed integrazione del P.T.R.C.". In quanto "piano di settore" approvato successivamente al PATCOT quest'ultimo è tenuto ad adeguarsi ad esso. Con la presente variante viene pertanto recepito il Piano Regionale Neve demandando ai Comuni, in sede di P.A.T. o P.R.G., la relativa variante di adeguamento allo stesso, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, rivolta in particolare alle zone S.I.C. e Z.P.S. come integrata dalle Norme Tecniche del Piano Regionale Neve (in particolare i relativi articoli. 19, 20 e 21):

Contestualmente viene eliminato il riferimento all'art. 29 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, in quanto l'articolo è stato abrogato dall'art. 29 (Abrogazione degli articoli 29, 29 bis e 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 BUR n. 32/1990 Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, 33 "norme per la tutela dell'ambiente") che disciplina la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e le fattispecie soggette.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
*articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Art. 24 - Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

Direttive

Le disposizioni cartografiche e normative del Piano Regionale Neve, come previsto dall'articolo 7 della Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, in recepimento del comma 2 dell'articolo 24 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, costituiscono integrazione del P.T.R.C.

I Comuni recepiscono il Piano Regionale Neve, di cui alla Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, attraverso variante al P.R.G. od al P.A.T., con le modalità previste dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all'ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche morfologiche del contesto naturale **entro i limiti di cui precedenti commi.**

Prescrizioni e Vincoli

- Sono consentiti gli interventi di **realizzazione**, ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste **esistenti nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Neve.**

~~Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. 23 aprile 1990 n. 28;~~

- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;
- L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b1 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdate;
- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.
- E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
- E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.
- Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale e dalle specifiche norme del Piano Regionale Neve.

All'esterno dei demani del Piano Regionale Neve e degli ambiti per lo sci da fondo e gli sport sulla neve, riportati nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" del presente piano, la pratica dello sci da fondo è sempre ammessa, nel rispetto della normativa del Piano Regionale Neve, qualora vengano utilizzati percorsi esistenti e siano garantiti i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.

Proposta variante normativa n.7

La proposta di riguarda lo stralcio di parte dell'art. 27 bis "Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta", comma 14 delle norme di Piano (prescrizioni e vincoli), relativo all'ambito degli "Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce".

Con lo stralcio della norma si provvede all'applicazione di tutte le disposizioni dell'art. 24 "Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve" delle norme di attuazione del Piano, ammettendo anche gli usi consentiti che sono:

- *E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.*
- *E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.*
- *E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.*
- *E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.*
- *Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale".*





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 27bis Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta

... omissis ...

Nei l'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce: si applicano le prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 24 delle presenti norme

— Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e per la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di sosta attrezzati, pronte soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo finanziati con fondi dei programmi ed azioni previste dall'Agenda 2000;

— Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;

— Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;

— L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;

— Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdate;

— Nei tratti più ripidi delle piste da scii il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;

— Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;

— E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Proposta variante normativa n.8

La proposta integra l'art. 43 "Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici" per confermare il recepimento di normative regionali sopravvenute. Si tratta in particolare di:

- chiarire la possibilità di verificare, in sede di adeguamento della normativa comunale a tutti i piani sovraordinati, la congruenza delle perimetrazioni previste dal Piano d'Area;
- ammettere la possibilità del ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla l.r. 55/2012 a seguito della modifica introdotta per le zone montane dalla l.r. 25/2014, richiamando comunque le tutele ambientali e paesaggistiche di cui alla Circ. 1/2015 relativa al S.U.A.P.;
- ammettere per le attività agrituristiche e di ricettività complementare l'applicazione di quanto disposto dal comma 5bis dell'art. 44 della l.r. 11/2004 relativamente alla possibilità di dotarsi di piscine al fine di garantire completezza alla propria offerta turistica.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Gli ultimi due commi che integrano l'articolo sono relativi:

- alla precisazione che le modifiche od integrazioni alla pianificazione comunale derivanti dalla presente variante n.4 possono essere effettuati in sede di P.I., per i comuni dotati di P.A.T. e già adeguati al Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol, non configurandosi quali adeguamento alla pianificazione sovraordinata ma come puntualizzazioni e chiarimenti di normativa sovraordinata vigente già recepita nel proprio P.R.C.;
- alle precisazioni, in conformità a quanto previsto nella normativa dei più recenti Piani d'Area approvati, in merito alla possibilità di adottare varianti per interventi di pubblica utilità qualora siano compatibili con il disegno generale di piano e adeguatamente motivate; esse seguiranno una procedura di approvazione ordinaria a seconda del fatto che siano integrate nel P.A.T., nel P.I., o riferite all'art. 48 della l.r. 11/2004.

Art. 43 - Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

La Provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

I Comuni, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2, lettera a) della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano e meglio precisano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico comunale alle previsioni dello stesso.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento, i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal *presente* piano di area *nonché dai piani sovraordinati* e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Nei territori dei comuni di Comelico Superiore, di Danta e di Sappada sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi.

Successivamente all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale la procedura di sportello unico per le attività produttive è applicabile qualora gli interventi siano rispettosi della peculiarità e specificità del contesto e pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

paesaggistico, secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 come modificate dall'art. 3 della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Analogamente a seguito dell'intervenuto adeguamento, per le attività agrituristiche e di ricettività complementare sono applicabili i disposti di cui all'art. 44 comma 5bis della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Per i Comuni dotati di P.A.T. adeguato al Piano di Area, il recepimento delle disposizioni previste, fatti salvi gli adeguamenti alla successiva pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito, avvengono in sede di Piano degli Interventi.

Sono consentite le attività e gli interventi di pubblica utilità, purché compatibili con il disegno generale di piano e adeguatamente motivati; le relative varianti sono approvate secondo la procedura ordinaria.

Apporti collaborativi

Il Documento Preliminare, unitamente alla Relazione Ambientale Preliminare acquisiti con Decreto n. 11 del 31/05/2016 sono stati pubblicati sul BUR n. 64 del 05/07/2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area Transfrontaliero "Comelico Ost Tirolo" - Variante n. 4 è stata comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009; in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.

A seguito di tale procedura sono pervenuti n. 9 apporti collaborativi il cui contenuto sintetico è riportato di seguito:

n.	n.prot.	ente	contenuto	valutazione
1	Prot. n. 30264 del 5/08/2016 Arrivo Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 5/08/2016	Provincia di Belluno	<u>Art. 19 N.d.A</u> Non vengono individuati gli interventi che prevedano sistemi di mobilità alternativa al veicolo privato. Non risulta chiaro l'ambito della criticità individuata: non si capisce se la mobilità alternativa sia riferita alla strada d'accesso alla Val Visdende (SR355) o all'interno della vallata. Chiedono che venga chiarito il tema oggetto della variante - anche ai fini della VAS - e rimarcano che dai documenti in esame non sia possibile valutare in modo puntuale la	<u>Art. 19 N.d.A</u> L'apporto collaborativo, non apporta significativi nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali quanto proposto. Si evidenzia che: - I sistemi di mobilità alternativa sono chiaramente menzionati nella proposta di nuova direttiva dell'articolo 19; - La mobilità alternativa è chiaramente riferita alla complessa problematica dell'accesso veicolare alla Val





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>realizzazione di nuove infrastutture, fatto salvo quanto previsto all'art. 43 relativamente agli interventi di pubblica utilità.</p> <p><u>Art. 24 N.d.A.</u> Relativamente all'integrazione delle disposizioni cartografiche e normative del Piano regionale Neve al PTRC e quindi anche al piano di area, si precisa l'importanza di sottolineare, ai fini della gestione successiva della norma da parte dei Comuni, che la realizzazione dei servizi previsti possa avvenire anche a quota superiore ai 1600 m s.l.m., possibilità già prevista dal piano di area.</p> <p><u>Art. 43 N.d.A.</u> Per quanto riguarda il c.5 dell'art. 43 relativamente all'adeguamento della pianificazione comunale al PATCOT, si chiede di precisare criteri e margini entro i quali operare le "rettifiche" o "verifiche di congruenza" sulla base delle criticità applicative effettivamente emerse e delle situazioni di fatto. A titolo esemplificativo "gli assestamenti dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati esistenti, con relative aree di pertinenza, a mutate condizioni ambientali ... [casistica]. Dette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del piano ed i valori che lo stesso intende tutelare, nel rispetto delle fragilità individuate ed avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. Qualora gli ambiti previsti dalle tavole del piano si pongono in contatto con il consolidato, è possibile anche la previsione di una fascia cuscinetto per aree funzionalmente collegate al consolidato esistente, che permetta una gestione adeguata delle aree già urbanizzate e delle relative pertinenze".</p> <p>Per i Comuni dotati di PRG e non di PAT si chiede che l'adeguamento alla Variante 4 e più in generale al PATCOT possa essere previsto,</p>	<p>Visdendé come chiaramente riportato nella direttiva;</p> <p>- Il tema è quello disciplinato dall'articolo 19 cioè la viabilità di accesso alle valli, alle sorgenti del Piave, al passo della Digola;</p> <p><u>Art. 24 N.d.A.</u> L'apporto collaborativo, relativo all'art.24 non apporta significativi nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali quanto proposto.</p> <p>Si evidenzia che quanto richiesto è già contenuto del piano di area che è specificazione del PTRC e che il Piano neve costituisce integrazione del PTRC stesso.</p> <p><u>Art. 43 N.d.A.</u> L'apporto collaborativo all'art.43 non apporta significativi nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali quanto proposto.</p> <p>Si evidenzia che la richiesta di precisare criteri e margini entro i quali operare, è materia competenza della legislazione regionale che ha già indicato con successive deliberazioni idonei criteri operativi, che possono essere eventualmente integrati o ulteriormente sviluppati all'interno del quadro legislativo delineato e non all'interno del singolo strumento di pianificazione territoriale regionale che oltre a conformarsi alla legislazione vigente, delinea e specifica a scala di maggior dettaglio gli obiettivi del PTRC.</p> <p>Si evidenzia che l'adeguamento al piano di area deve essere ricondotto alle disposizioni della LR 11/2004 e s.m.i. Si propone di modificare l'articolo 43 indicando le diverse fattispecie di adeguamento, come segue:</p>
--	--	---





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>fino all'approvazione del primo PAT, secondo la procedura di cui all'art.50 commi 6,10,11,12 della LR 61/85, indipendentemente dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 48 della LR 11/2004.</p> <p>Sportello Unico Attività Produttive</p> <p>Si ritiene di non condizionare l'applicabilità della sportello unico a.p. all'adeguamento della pianificazione comunale in quanto esso è già applicabile (vedi decreto-legge n.112 del 2008) e poi risponde all'obbligo comunitario della "Direttiva Servizi" (2006/123/CE).</p> <p>Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale di livello superiore (confermato dall'art. 3 della LR 25/2014), chiedono di integrare la proposta normativa introducendo la compatibilità del SUAP con i livelli di pianificazione superiore (PTCP - PTRC - piano di area):</p> <p>Si chiede di introdurre, per la peculiarità del territorio e delle sue valenze ambientali, e per garantire la conformità con il PATCOT degli interventi SUAP, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di ampliamenti superiori al raddoppio della superficie coperta o nel caso di nuove realizzazioni, sia obbligatoria la verifica di assoggettabilità VAS ai sensi del D.lgs 152/2006; - il progetto richiesto (ai sensi degli artt. 3 e 4 della LR 55/2016) sia motivato da esigenze aziendali legate alla consistenza e alle strategie di sviluppo dell'azienda... - gli interventi proposti promuovano la qualità architettonica, la qualificazione complessiva del manufatto e dell'area circostante, l'utilizzo di materiali ecocompatibili.. - nel caso di interventi previsti all'interno di ambiti con particolari funzioni (es. ambito per il golf, nevelandia, ecc..) essi potranno essere realizzati qualora venga garantito l'assetto funzionale dell'area previsto dal piano e non venga compromessa la futura realizzazione 	<p>1) <i>La Provincia e i Comuni adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti del presente piano ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12, della l.r. 11/2004 e s.m.i. secondo le procedure da quest'ultima previste per l'approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione</i></p> <p>2) <i>Per i Comuni dotati di P.A.T. adeguato al presente piano, il recepimento delle Varianti al piano di area che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale possono avvenire in sede di Piano degli Interventi. Sono fatti salvi gli adeguamenti alla pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito.</i></p> <p>3) <i>Per i Comuni dotati di P.R.G. adeguato al presente piano, il recepimento delle Varianti al piano di area che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale possono avvenire ai sensi dell'art.48 comma 1bis della l.r. 11/200 e s.m.i. Sono fatti salvi gli adeguamenti alla pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito</i></p> <p>Sportello Unico Attività Produttive art.43</p> <p>In considerazione di quanto segnalato dalla Provincia, con riferimento alla normativa nazionale sul SUAP, per coerenza si propone di stralciare la frase: "Successivamente all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale". Per quanto riguarda la richiesta di introdurre ulteriori elementi di valutazione ambientale in caso di SUAP si evidenzia che lo strumento Piano di Area già disciplina le componenti ambientali che caratterizzano il territorio interessato dal piano.</p>
--	--	--





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004; n. 11

	<p>Nel caso di nuove attività produttive, si chiede la verifica della loro ammissibilità relativamente al tema dei vincoli e delle prescrizioni. Per gli ambiti di inedificabilità previsti dal Piano si chiede di chiarire a livello normativo l'applicabilità o meno – e gli eventuali parametri – del SUAP per tali ambiti.</p> <p>Ulteriore proposta integrativa art. 43 Ai fini di semplificare in considerazione del rapporto tra le legislazioni vigenti la gestione del piano di area in conformità all'impalcato normativo di livello statale e/o regionale si propone di introdurre un ulteriore comma all'art 43:</p> <p><i>“le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche e integrazioni delle relative leggi di riferimento; analogamente le presenti norme non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore (ad es leggi statali, leggi regionali, leggi regionali di settore.), anche se non espressamente richiamate ed entrate in vigore successivamente alla stesura delle presenti norme, alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.”</i></p> <p>Edificabilità in zona agricola Si chiede venga approfondito e chiarito il rapporto tra la legge urbanistica (Titolo V) intervenuta successivamente alla vigenza del PATCOT e il piano, modulandone l'applicabilità in funzione degli ambiti territoriali in esso definiti, intervenendo sulle relative norme.</p> <p>Attività agrituristiche e ricettività complementare Per gli aspetti della ricettività il richiamo è alla legislazione intervenuta successivamente all'approvazione del piano, che è ovviamente fatta salva.</p> <p>Rapporto Ambientale Preliminare</p>	<p>Ulteriore proposta integrativa art. 43 Si veda quanto già proposto nella modifica all'art.43</p> <p>Edificabilità in zona agricola Si evidenzia che la Variante in argomento riguarda solo alcuni dei temi trattati nel Piano. Il PDA differenzia le tutele in base alle caratteristiche specifiche dei luoghi. Si propone comunque che per le norme oggetto di Variante si provveda ad aggiornare i riferimenti alla legislazione vigente (art.6)</p> <p>Attività agrituristiche e ricettività complementare L'apporto collaborativo richiama la legislazione e i provvedimenti regionali in materia e non comporta proposte di modifica alle norme in Variante.</p> <p>Rapporto Ambientale Preliminare In merito a quanto evidenziato si rimanda al Parere motivato n.140 del 25 luglio 2019 della Commissione Regionale VAS, che fornisce tutti gli elementi necessari per l'integrazione del Rapporto ambientale preliminare. Tale integrazione dovrà essere predisposta prima della fase finale di approvazione della Variante.</p>
--	---	---





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

			<p>La conclusione riportata nel rapporto Ambientale Preliminare secondo cui "La Variante 4 al PATCOT determina modificazioni di piano tali da modificarne l'impatto sulla matrice "acqua" si chiede venga rivista alla luce di un aggiornamento complessivo dei dati ambientali ad oggi disponibili.</p> <p>Anche per quanto riguarda la matrice "rifiuti" per cui è prevista una criticità MEDIA, si chiede che in sede di verifica di Assoggettabilità sia approfondita e chiarita la natura di eventuali impatti</p>	
2	<p>Prot. n.307862 del 9/08/2016 Arrivo Dipartimento Territorio 9/08/2016</p>	<p>Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" Legge Regionale 27, aprile 2012 n.17</p>	<p>Si comunica il parere favorevole dell'Ente</p>	<p>Si prende atto del parere.</p>
3	<p>Prot. n. 307842 del 9/08/2016 Arrivo Dipartimento Territorio 9/08/2016</p>	<p>ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno</p>	<p>Si ritiene trattasi di modifiche che non producono impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza del Servizio ARPAV. Per quanto riguarda l'art.11 - edifici in zone a rischio idrogeologico - precisano che la variante all'art. 11 contiene proposta troppo vaga e che per la demolizione sarebbe preferibile una valutazione preventiva da parte degli enti competenti (Comune, Sovrintendenza, ecc.) optando, se possibile, per il consolidamento del sedime.</p>	<p>L'apporto collaborativo non apporta nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali quanto proposto.</p>
4	<p>Prot. n. 290377 del 28/07/2016 Arrivo Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia il 28/07/2016</p>	<p>Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Belluno</p>	<p>Comunica di non avere competenza in merito</p>	<p>Si prende atto della comunicazione.</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

5	Prot. n. 290322 del 28/07/2016 Arrivo Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia il 28/07/2016	Autovie Venete	La società comunica che la viabilità in gestione della Società non interessa direttamente il territorio oggetto del Piano.	Si prende atto della comunicazione.
6	Prot. n. 290280 del 28/07/2016 Arrivo Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia il 28/07/2016	Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco Belluno	L'Ente riferisce che dalla documentazione non compaiono attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al DPR 01/08/2011 n.151.	Si prende atto della comunicazione.
7	Prot. n. ? (interno) del 21/07/2016	Regione del Veneto Dipartimento LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. Sezione Lavori Pubblici	Comunicano che non ci sono elementi da rilevare per quanto di competenza della struttura	Si prende atto della comunicazione.
8	Pervenuta per email prot. 273648 del 15/07/2016 da ambienteterritori@postacert.istat.it	Istat	Comunicano che non rientra tra i compiti dell'istat esprimere pareri sulle varianti dei piani di area	Si prende atto della comunicazione.
9	Prot. n. 275227 del 15/07/2016 Arrivo Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e	Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta -	Confermano che i contenuti del rapporto Ambientale Preliminare sono conformi con le perimetrazioni individuate dal PAI Piave. Analoga conformità riscontrano nella proposta di modifica delle norme di attuazione, ad eccezione dell'art. 11 del PATCOT (zone	Si propone di integrare l'art.11 delle Norme inserendo i riferimenti agli articoli 8,9,10,11,12 del PAI Piave.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	Cartografia il 18/07/2016	Bacchiglione	geologicamente instabili e monumenti geologici) il quale va ricondotto alla disciplina prevista dalle norme del PAI (artt. 8,9,10,11,12) in particolare all'art. 9 laddove vengono elencati gli interventi consentiti in aree a pericolosità P4. Segnalano inoltre che nella pianificazione sovraordinata vanno considerati i contenuti del "Piano di gestione delle acque" (cfr. www.alpiorientali.it), di cui alla direttiva 2000/60/CE, il quale individua obiettivi ambientali specifici per ogni corpo idrico superficiale e sotterraneo	
--	------------------------------	--------------	---	--

Aggiornamenti normativi e refusi

Si ritiene opportuno che le Norme oggetto della presente Variante vengano aggiornate alle normative, piani e programmi e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali eventualmente sopraggiunti/novellati come di seguito specificato:

- Art. 3 "Elaborati del piano d'area" alla lettera l) sia eliminata la parola "(oss.5)";
- Art. 6 "Ambiti pratici" al paragrafo "Prescrizioni e vincoli" sia sostituito il riferimento alla legge regionale 24/1985 abrogata con la legge regionale 11/2004 e s.m.i.;
- Art. 11 "Zone geologicamente instabili e monumenti geologici" al paragrafo "Prescrizioni e vincoli" sia sostituito il riferimento alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 abrogata con la legge regionale 33/2002 e s.m.i.;
- Art. 27bis "Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta" al Paragrafo "Prescrizioni e Vincoli" in relazione al campeggio di "Campotrondo" sia sostituito il riferimento agli interventi di cui "alle lettere b) e c) dell'art. 3 della L.R. n. 56 del 16.12.1999" con "alla lettera b) dell'art.28 della legge regionale 33/2002 e s.m.i." che ha abrogato la citata l.r.56/1999.

Considerazioni in merito al passaggio di Sappada alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Comune di Sappada, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017) è stato distaccato dalla Regione del Veneto e aggregato alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.

Si ritiene opportuno che all'art.2 delle Norme venga specificato che negli elaborati di Variante le analisi o le descrizioni effettuate su tale Comune, ove citato o rappresentato, debbano intendersi come mera attività conoscitiva finalizzata alla verifica di coerenza degli obiettivi e delle linee principali di organizzazione e di assetto del territorio delineati dal PATCOT.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
*articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Pareri**

Si riportano di seguito gli estremi dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere motivato n. della Commissione regionale Vas n.140/2019;
- Relazione Istruttoria non necessità VIncA n.68/2019;

Considerazioni e valutazioni

Ritenuto che gli apporti collaborativi, frutto della concertazione e consultazione avviata fin dall'inizio dell'iter di formazione della variante al piano, sono stati esaminati e valutati, contribuendo alla stesura della proposta di variante da adottare e che sono recepite integralmente le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dall'autorità competente:

- Commissione Regionale VAS n. 140/2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>);
- Relazione Istruttoria Tecnica VIncA n. 68/2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>);

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

Vista:

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle strutture regionali, convocato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Sentiti i rappresentanti della Provincia di Belluno e dell'Unione Montana Comelico ai sensi del comma 4 dell'art.27 della regionale 23 aprile 2004, n.11;

Vista l'istruttoria tecnica del 08/11/2019 della U.O Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia favorevole con modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che siano da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- Commissione Regionale VAS n. 140/2019;
- VIncA n.68/2019;



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n.30

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della Variante n.4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico Ost Tirolo" ai sensi dell'art. 25 comma 9 e dell'art.48 comma 2 della L.R. 11/2004, composta dall'elaborato denominato "Estratto Norme di attuazione".

IL DIRETTORE
Arch. Salvina Sist

